

COMUNE DI ASCEA

Provincia di Salerno



Prot. n. 0010542

del 19 ottobre 2019

PATTO DI COLLABORAZIONE

Il giorno 19 del mese di ottobre 2018 presso la sede del Comune di Ascea, sita in via XXIV Maggio,

tra

il Comune di Ascea, con sede in Ascea – via XXIV Maggio – P.IVA 03519370658, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali **Dott. Arch. Raffaele Vaccaro**;

e

la Sig.ra Rizzo Angela, imprenditore agricolo, nata a [redacted], titolare di azienda agricola con sede in Vallo della Lucania in via Ottavio Valiante n.10, partita iva 05700880650;

premesse

a) che con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 31.01.2015 è stato approvato (in linea con il disposto Costituzionale di cui all'art. 118, con l'art. 24 della legge n. 164/2014 e con il vigente Statuto Comunale) il Regolamento sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la Tutela e Valorizzazione del Territorio Comunale di Ascea, al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, favorendo ed incentivando, tra l'altro, un maggior livello occupazionale;

b) che con atto d'indirizzo del Sindaco (prot. n. 9476 del 21.9.2018) e con successivo avviso pubblico (prot. n. 9495 del 24.9.2018) sono stati resi pubblici, tra l'altro, termini e modalità per la presentazione delle istanze, da parte dei cittadini, relative alla raccolta e molitura delle olive nel terreno comunale in loc. "Spirito Santo" (Giardino degli Ulivi), nel terreno in loc. Porticello (Scogliera), nell'area antistante la Casa Comunale, nel terreno nei pressi del campo sportivo a Marina, nell'area antistante l'Edificio Scolastico Comprensivo, nei pressi del parcheggio sotto la Stazione Ferroviaria e limitrofo a via Zenone nonché nel terreno nei pressi della Ferrovia in locazione dalla Fondazione Alario per Elea Velia Onlus;

c) che ha presentato istanza di collaborazione la Sig.ra Rizzo Angela (prot. n. 10.119 del 9.10.2018), titolare di Azienda Agricola, avente ad oggetto lo svolgimento di attività indicate nell'avviso pubblico;

d) che l'Ufficio Affari Legali, ha trasmesso agli uffici competenti l'istanza in questione ai fini dell'espletamento dell'istruttoria ex art.21 del Regolamento e che, all'esito della stessa, ha rilevato che la proposta di collaborazione è meritevole di accoglimento per le motivazioni indicate nella nota prot. n. 10390 del 17/10/2018;

e) che la G.C., ai sensi dell'art.19 del Regolamento relativo ai "Patti di Collaborazione", ha espresso il proprio consenso, con deliberazione n. 287 del 17/10/2018, in relazione alla predetta proposta di collaborazione della Sig.ra Rizzo Angela, ritenendo fondate e condivisibili le motivazioni espresse dall'Ufficio Affari Legali con la predetta nota e dettando atti d'indirizzo in proposito;

f) che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 3 del 31.1.2015, l'iter amministrativo delle istanze presentate dai cittadini attivi si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione;

tanto premesso e considerato le parti, così come costituite, convengono e stabiliscono quanto segue:

Art. 1

(obiettivi del patto e azioni previste)

Il presente Patto di Collaborazione persegue gli obiettivi previsti nella delibera di C.C. n.3 del 31.1.2015 e nei successivi atti di indirizzo nonché le azioni previste nella proposta di collaborazione della Sig.ra Rizzo Angela (prot. n. 10.119 del 9.10.2017), che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Art.2

(durata del patto e cause di sospensione o di conclusione anticipata)

Il presente Patto di Collaborazione avrà la durata di 6 mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto (attesa la limitata durata della raccolta delle olive annata 2018/2019 ed i tempi per l'imbottigliamento). In caso di inadempimento, da parte dei proponenti il patto, degli obblighi a loro carico e di qualunque dei patti contenuti nel presente contratto comporterà la conclusione anticipata del presente patto di collaborazione e la risoluzione ipso jure di esso se, decorsi i termini previsti nel richiamo scritto da parte del Comune di Ascea, gli stessi non abbiano provveduto agli adempimenti del caso.

Art. 3

(oggetto del patto, ruolo e impegni dei soggetti)

Il Comune di Ascea, ritenendo la proposta di collaborazione summenzionata meritevole di accoglimento e qualificata, si impegna a rilasciare eventuali autorizzazioni e/o concessioni del caso, con successivo atto, al proponente il patto, che accetta, in relazione all'area in questione, per lo svolgimento delle azioni e attività previste nella proposta di collaborazione.

La Sig.ra Rizzo Angela si impegna a porre in essere, a sua cura e spese, tutte le attività, a fornire tutti i servizi ed a conferire tutti i beni indicati nella proposta di collaborazione, obbligandosi ad assicurare al comune di Ascea una percentuale del 25% di olio extravergine ricavato dalla molitura ed a confezionare l'olio in bottiglie di ¼ di litro.

Art.4

(modalità di fruizione dei beni oggetto del patto)

Le parti concordano che le aree oggetto di patto continueranno ad essere di uso pubblico e potranno essere utilizzate dal proponente il patto per le azioni e le attività previste nella presente proposta di collaborazione.

Art.5

(responsabilità per danni e altro)

La Sig.ra Rizzo Angela risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività e delle azioni inerenti al patto di collaborazione, assumendo, ai sensi dell'art. 2051 del c.c., la qualità di custode dei beni oggetto del patto e tenendo sollevato ed indenne il Comune di Ascea da qualsiasi pretesa a riguardo.



Art.6

(forme di sostegno da parte del Comune)

Le parti stabiliscono che in caso di eventi e/o di iniziative, anche istituzionali, da realizzarsi in collaborazione tra i contraenti del presente patto, saranno concordate di volta in volta, a mezzo deliberazione di G.C., le forme di sostegno da parte del Comune e l'eventuale affiancamento con personale comunale.

Art. 7

(tempi e modalità di conferimento di beni e/o fornitura di servizi)

Il proponente il patto si impegna a realizzare gli interventi, le attività e le azioni concordate tra le parti entro sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto ed a fornire i beni e servizi con le modalità seguenti: a) alle bottiglie relative all'olio confezionato per l'Ente deve essere applicata un'etichetta di presentazione del prodotto indicante gli aspetti qualitativi e le caratteristiche del prodotto; b) il prodotto confezionato in bottiglia dovrà essere consegnato all'Ente entro il 28.2.2019.

Art.8

(pubblicità del patto e misurazione dei risultati)

Ai fini della pubblicità del presente patto di collaborazione, si provvederà alla pubblicazione del presente contratto e dell'allegata proposta di collaborazione della Sig.ra Rizzo Angela sul sito web dell'Ente.

L'Ufficio Affari Legali provvederà, anche attraverso la Polizia Locale, alla vigilanza e al monitoraggio circa l'andamento della collaborazione ed al controllo circa il rispetto degli obblighi scaturenti dal presente patto di collaborazione.

L'Ufficio Affari Legali potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il bene oggetto del patto di collaborazione.

Art.9

(gestione controversie e irrogazione di sanzioni)

Nel caso insorgano controversie tra le parti, in relazione al presente patto di collaborazione, si stabilisce che bisogna preliminarmente esperire, a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, un tentativo obbligatorio di conciliazione, dinanzi al Segretario Comunale, tra il cittadino attivo che ha proposto il patto ed il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali. La data dell'espletamento del tentativo di conciliazione verrà fissata, in seguito a richiesta di una delle parti, dal Segretario Comunale, che redigerà il relativo verbale inerente all'esito del tentativo di conciliazione.

In caso di inosservanza da parte dei proponenti il patto di una o più clausole del presente patto di collaborazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.10

(assetti conseguenti alla conclusione del patto ed altro)

Alla conclusione del patto di collaborazione, ogni bene fornito dalla Sig.ra Rizzo Angela resterà in proprietà del Comune di Ascea, senza obbligo di rimborso delle relative spese, né saranno pagati da parte dell'Ente indennità e compensi per i servizi offerti dal proponente il patto di collaborazione.

Art.11

(modalità di adeguamento e modifiche interventi concordati)

Gli interventi concordati e le clausole oggetto del presente patto di collaborazione potranno essere adeguati e modificati, previo parere dei Responsabili dei Settori interessati e valutazione dell'Ufficio Affari Legali, solo per accordo scritto tra le parti (patto di collaborazione integrativo).

Art.12

(consegna dei beni comunali)

In caso di mancata consegna dei beni oggetto del presente atto alla data di scadenza del patto di collaborazione, si stabilisce una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Ascea li 19/10/2018

Il Responsabile Ufficio Affari Legali
Dott. Arch. Raffaele Vaccaro

Sig.ra Rizzo Angela

Angela Rizzo

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente il presente contratto ed in particolare gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

L.C.S.

Ascea li 19/10/2018

Il Responsabile Ufficio Affari Legali
Dott. Arch. Raffaele Vaccaro

Sig.ra Rizzo Angela

Angela Rizzo